

STATUTO della
"Fondazione Emmanuel - Don Francesco Tarantini per le Migra-
zioni e il Sud del Mondo"
con sede in Lecce

Allegato A

Rep. 27.58

Racc. 14.8.

"ART. 1 - (Costituzione e sede della Fondazione)

E' costituita la "Fondazione Emmanuel - Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo" - Ente Morale.

La Fondazione ha sede legale in Lecce, Strada Prov.le Lecce - Novoli n. 23/25; con deliberazione della Giunta Esecutiva possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 2 - (Scopo della Fondazione)

La Fondazione, espressione della Comunità Emmanuel, ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e sostenere in tutte le forme possibili le iniziative atte a creare le condizioni e fornire gli strumenti per l'autopromozione dei popoli del Sud d'Italia, del Sud d'Europa, del Sud del Mondo, in adempimento al dovere di solidarietà sociale sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, contribuendo così al complessivo sviluppo umano della Famiglia delle Nazioni (come indicato nella "Centessimus Annus", di cui la Fondazione condivide l'affermazione che "esiste la responsabilità collettiva di promuovere lo sviluppo") e promuovendo insieme la Giustizia, la Carità e la Misericordia umana e cristiana, orante e operosa, in risposta alla miseria materiale e morale che affligge il mondo; con particolare attenzione verso i migranti e verso le popolazioni, vicine e lontane, che più soffrono gli squilibri del pianeta.

Per conseguire il suo scopo, la Fondazione promuove e diffonde in tutti i modi possibili la cultura della solidarietà, della cooperazione sociale, della soluzione non violenta dei conflitti e della pace:


a) cerca e stabilisce collegamenti e collaborazione con organismi nazionali, come il MAE, e internazionali, come la CEE, l'ONU, l'UNESCO, la FAO, l'UNICEF, ecc., gli Istituti Missionari e tutte quelle Associazioni, Enti, ONG, Istituzioni pubbliche e private che abbiano nelle loro finalità gli scopi della Fondazione, utilizzandone potenzialità e risorse, e indirizzandole verso le aree più povere della terra e verso le politiche capaci di partire dagli "ultimi".

b) Prepara formatori, elabora e offre progetti, programmi e scuole di formazione agli operatori sociali pubblici e privati, con speciale attenzione al mondo dei giovani, del Volontariato, della Cooperazione e dei Servizi sul territorio, in collaborazione con gli Enti socio-culturali sensibili al problema.

c) Cerca, incoraggia, sostiene, segnala, premia, promuove in tutti i modi possibili:



F. J. J. J.



- da un lato quelle iniziative individuali e di gruppo grazie alle quali i popoli del Sud non cedono alle spinte e alle attrattive di modelli dominati dal profitto e dal consumo, ma, rispettando il genio nativo, ispirandosi ai loro propri valori culturali, si autopromuovano, dando il primato alla vita, alla persona, ai poveri, ai deboli e alle categorie marginali, all'educazione popolare, all'educazione allo sviluppo, all'impegno socio-politico-culturale per rimuovere le cause della povertà e dell'ingiustizia;

- dall'altro lato quelle Politiche Sociali locali e nazionali che perseguano i suddetti obiettivi e mirino a crearne le condizioni e offrirne gli strumenti, promuovendo l'autoprogettualità delle comunità locali.

d) Promuove ricerche, studi, analisi e proposte che diffonde attraverso apposite stampe, notiziari, pubblicazioni, attraverso proprie edizioni o in qualunque altra forma offerta dai mass media sia a livello locale che nazionale e internazionale.

e) Promuove riunioni periodiche di persone, gruppi, Enti, istituzioni dai vari Sud (Italia, Europa, Mondo) che vogliono legarsi in una rete di ricerca, di amicizia, di scambio e di sostegno culturale e operativo del tipo Sud-Sud.

La Fondazione potrà svolgere altre attività e iniziative che siano connesse o funzionali allo scopo per il quale è costituita.

ART. 3 - (Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalle somme di denaro indicate all'art. 4 dell'atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili donati dal Rev.do Prof. D. Francesco Tarantini con atto a rogito Notaio Rocco Mancuso in data 24 novembre 2011;

c) da contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere;

d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali.

ART. 4 - (Organi della Fondazione)

Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio Direttivo;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

ART. 5 - (Composizione e nomina dei membri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a quindici e dura in carica quattro anni.

Nove membri più il Presidente della Fondazione sono nominati dall'Ente Fondatore con delibera del proprio Consiglio Direttivo.

Di tale organo è membro di diritto il Rev.do Prof. D. Francesco Tarantini, nato a Novoli il 7 novembre 1925.

Gli undici membri di cui ai precedenti due commi possono deliberare la cooptazione di un massimo di altri quattro membri, scelti tra le persone fisiche o in rappresentanza delle persone giuridiche che abbiano sostenuto con particolari contributi l'attività della Fondazione, o tra persone fisiche di riconosciuto merito nel campo dell'impegno a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Per la sostituzione di qualsiasi membro che venga a mancare nel corso del quadriennio si provvede come per la nomina del membro stesso.

I sostituti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano in età, con lettera contenente l'Ordine del Giorno delle materie da trattare.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina i membri della Giunta Esecutiva, ai sensi del successivo art. 7;
- b) approva il bilancio annuale della Fondazione, sottopostogli in progetto dalla Giunta Esecutiva, tenendo conto della relazione predisposta dall'Organo di Controllo; la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo dovranno avvenire entro il 31/3 di ogni anno;
- c) approva la relazione morale del Presidente;
- d) modifica il presente statuto.

ART. 7 - (Composizione e nomina dei membri della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta da un numero di membri non superiore a cinque e dura in carica quattro anni.

Fa parte di diritto della Giunta Esecutiva il Presidente della Fondazione.

Gli altri membri vengono eletti dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano in età, con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 8 - (Attribuzioni della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza del Consiglio Direttivo.

Essa, pertanto, delibera sugli investimenti del patrimonio



Giuseppe

della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa al perseguimento degli scopi dell'Ente.

Entro 120 giorni dall'ultimo esercizio la Giunta Esecutiva predispone il progetto di bilancio della Fondazione, che viene trasmesso, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo di cui al successivo art. 11, al Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva può nominare un Segretario Generale della Fondazione, il quale collabora con il Presidente e con gli organi collegiali ed attua le loro delibere; partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione con voto consultivo e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente; dirige il personale e coordina l'attività degli uffici.

ART. 9 - (Attribuzioni del Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure; cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e provvede, sulla base delle direttive di questa, a quant'altro occorra per la gestione dell'Ente.

Predispone annualmente la relazione morale sull'attività dell'Ente, che sottopone al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Composizione e nomina dell'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica quattro anni.

Il Presidente dell'Organo di Controllo e tutti i suoi membri sono nominati dal Fondatore con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità.

ART. 11 - (Attribuzioni dell'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo vigila sull'amministrazione dell'Ente e sulla tenuta della contabilità.

Esamina il progetto di bilancio dell'esercizio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che viene rimessa al Consiglio Direttivo unitamente al progetto stesso.

ART. 12 - (Comitato Scientifico)

Con deliberazione della Giunta Esecutiva, può essere costituito un Comitato Scientifico composto da persone particolarmente esperte nelle materie e sui problemi di cui all'art. 2, con il compito di collaborare a indagini, rilevamento ed elaborazione dati, stesura di piani, programmi, progetti, e di esprimere il proprio parere sulle questioni ad essi sottoposte dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente.

Il Comitato sarà dotato di un regolamento interno.

ART. 13 - (Comitato Consultivo)

E' facoltà del Presidente costituire un Comitato Consultivo composto da persone fisiche che abbiano acquisito meriti per iniziative, studi e attività svolte a favore dei Paesi in via

di sviluppo, o che si siano per questo motivo segnalate.

Il Comitato, in cui il numero dei membri può essere variabile e non determinato, è costituito da personalità del mondo del lavoro, della cultura, delle arti, delle scienze, della politica, dello sport, del giornalismo, dell'economia, della finanza, ecc.; esso avrà lo scopo di assistere il Presidente con pareri in generale o su questioni particolari.

Il mandato dei membri del Comitato Consultivo ha carattere permanente.

Il Comitato Consultivo sarà dotato di regolamento interno.

ART. 14 - (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - (Estinzione e devoluzione dei beni)

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, o, comunque, in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati nell'art. 2, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto, su decisione della Giunta Esecutiva e previo parere del Consiglio Direttivo, all'Ente fondatore o ad altre istituzioni aventi finalità affini, o ad Istituti Religiosi designati dall'Ente fondatore.

ART. 16 - (Rinvio)

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni.

Luigi Ferrero

